



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 18/10/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1485

Giurdignano (LE) - Variante al Piano Regolatore Generale per l'individuazione di una nuova zona artigianale. Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Giurdignano, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80, approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 5/12/2000, con delibera di C.C. n. 6 del 3/04/2004 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per l'individuazione di una nuova area da destinare a zona artigianale.

Con relazione istruttoria n. 08 del 01/04/05, il Settore Urbanistico Regionale ha rilevato quanto di seguito riportato.

Gli atti tecnici relativi alla variante di cui trattasi risultano costituiti dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione illustrativa
- 2) P.R.G. vigente approvato con delibera G.R. n. 442/2001 - Zonizzazione 1:5000;
- 3) Variante al P.R.G. - Zonizzazione 1:5000;
- 4) Verifica della compatibilità con le previsioni del P.U.T.T.

Gli atti tecnici ed amministrativi sono stati regolarmente pubblicati così come attestato e certificato in atti, senza osservazioni.

In data 11/06/2004 è stato comunicato al Comune il ricorso al T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce per l'annullamento della citata delibera n. 6/2004 promosso dall'Avv. Valentino Torricelli in nome e per conto della sig. De Benedetto Maria.

Dalla delibera di C.C. n. 6/04, nonché dalla relazione progettuale, si evince che l'area destinata a P.I.P. nel vigente P.R.G. del Comune di Giurdignano, ubicata lungo la strada provinciale che collega il territorio comunale con quello del Comune limitrofo di Minervino di Lecce, ricade in area sottoposta a vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici previsti nel P.U.T.T./P. le cui N.T.A. non consentono l'edificazione e di conseguenza si è prospettata l'esigenza di reperire nuove aree per insediamenti produttivi rilevando anche le richieste da parte di numerose ditte artigiane.

La nuova zona del P.I.P. proposta trovasi lungo la direttrice Maglie-Otranto e a confine con la Ferrovia SUD-EST con una estensione di circa 8.00 Ha.

Per quanto attiene all'attuazione del P.I.P., dalla Relazione si rileva testualmente:

"L'attuazione del P.I.P. dovrà essere disciplinata dalle norme vigenti del P.R.G. e precisamente dagli articoli del capo 4 - Zone destinate ad insediamenti produttivi delle Norme Tecniche d'attuazione.

Pertanto la variante al P.R.G. vigente consiste solo in una nuova ubicazione dell'area fermo restando quanto prescritto nel vigente P.R.G. per dette aree."

Preliminarmente si ritiene utile puntualizzare che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti alla variante, restando demandato al Comune di Giurdignano, successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Entrando nel merito del ricorso al T.A.R. per la Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della citata delibera di C.C. n. 6/2004 inerente alla variante di cui trattasi, nonché della delibera di C.C. n. 18 del 27/09/2004, con la quale si respinge il ricorso per "evidente inammissibilità ed infondatezza del ricorso", si riporta testualmente quanto determinato dal Tecnico comunale nella Relazione riportata in uno alla delibera di C.C. n. 18/2004:

"Con riferimento alla variante di cui in oggetto, il sottoscritto Arch. Giuseppe RUSSO, nella qualità di tecnico laureato incaricato Dirigente dell'UTC di Giurdignano,

- Richiamata la L.R. 31 maggio 1980 n. 56 e la L.R. n. 20/2001;
- Dato atto che il Consiglio Comunale ha adottato il suddetto strumento Urbanistico con delibera C.C. n. 6 del 13/04/2004;
- Che in merito non risulta pervenuta nessuna osservazione;
- Che in data 11.06.2004 è stato notificato, al Comune, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Per la Puglia Sezione di Lecce per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2004 di adozione della Variante al PRG per la individuazione di una nuova zona artigianale-area PIP;
- Che in data 27/07/2004 è stata prodotta, al TAR di Lecce, memoria difensiva predisposta dall'Avv. Tommaso Millefiori;
- Che nella camera di Consiglio del 29/07/04, il difensore delle ricorrenti ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza di sospensiva incidentalmente proposta nell'atto introduttivo del giudizio, e pertanto il procedimento di variante può essere proseguito in funzione del suo perfezionamento con l'approvazione definitiva.

Sulla base del predetto ricorso i rilievi mossi dalle ricorrenti sono:

- a) "eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto" adducendo un "alto profilo ambientale turistico" in relazione ai terreni di loro proprietà, al pari di "tutte le zone limitrofe al Comune di Otranto, dal quale il suolo interessato dista solo Km. 2,5'
- b) "eccesso di potere per travisamento dei fatti" sul rilievo che dalla deliberazione impugnata, nonché dalla relazione tecnico-illustrativa e dalla relazione di compatibilità col PUTT, non emergerebbe l'esistenza di alcuno specifico vincolo in relazione alla precedente localizzazione artigianale.
- c) "eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà senza dare una motivazione che giustifichi il mutamento di decisione, circa la superficie da individuare quale zona PIP, la superficie interessata al PIP da Ha 5,00 diventa Ha 8,00;
- d) Eccesso di potere per contraddizione tra le varie parti della motivazione.
- e) Omissis....
si ritengono tutti non condivisibili per le motivazioni fatte proprie e condivise da chi scrive contenute nella memoria difensiva dell'Avv. Tommaso Millefiori. allegato n. 1 quale parte integrante del presente parere, e quindi da respingere in linea tecnica.

Tuttavia in merito al punto ci si da atto che nel dimensionamento dell'area si è tenuto conto delle fasce di rispetto dalla SS. 16 Maglie-Otranto, sia dalla strada ferrata SUD-EST che ammontano a circa Ha 2.80, nonché alla accresciuta esigenza da parte degli artigiani locali nell'arco temporale naturalmente registrato dalla adozione del PRG (04.03.1995) ad oggi.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante al P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona artigianale, respingendo contestualmente il contenuto del ricorso notificato l'11/06/2004 prot. n. 2385 per le motivazioni espresse in narrativa."

Ciò premesso, con riferimento agli aspetti tecnico urbanistici, tenuto conto dell'esigenza comunale di individuare una nuova zona artigianale in sostituzione di quella vigente ricadente in zona sottoposta a vincoli e segnalazioni architettonici ed archeologici che non consentono l'edificazione, il S.U.R. ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la variante proposta, quale delocalizzazione dell'area individuata dal vigente P.R.G., nei termini di cui alla citata relazione istruttoria n. 08/2005.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che infine, con parere n. 04 assunto nella seduta del 29/06/06, ha assunto la seguente determinazione:

"VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviata per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 01/04/05 (allegata);

VISTO il verbale della seduta del 26/05/05;

VISTI gli atti integrativi forniti dal Comune di Giurdignano con nota prot. 3046 del 21/07/05;

UDITO il relatore;

ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

A i sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, con le seguenti motivazioni:

- A fronte della necessità di integrazioni ravvisata dal Comitato nella seduta del 26/05/05, con richiesta di specifici accertamenti circa lo stato di fatto e di uso delle aree interessate dalla variante (vecchia e nuova localizzazione), in presenza peraltro di un avverso circostanziato ricorso pendente al T.A.R., la documentazione prodotta dal Comune risulta insufficiente ed inadeguata, limitandosi a dichiarare l'insussistenza di vincoli archeologici e di insediamenti edilizi sulla nuova area ed a fornire n.6 fotografie afferenti alla stessa nuova area, tutte riprese dal ciglio della strada e pertanto non esaurienti, atteso anche che le ortofoto mostrano invece la presenza di un manufatto edilizio di dimensioni non trascurabili.

- La nuova localizzazione proposta per la zona artigianale, prospiciente la strada Maglie-Otranto, contrasta con la valenza paesaggistica del sito interessato, caratterizzata da un ambiente rurale integro privo di vocazione produttiva-artigianale, la cui rilevanza e potenzialità ai fini della salvaguardia e della valorizzazione paesistico-ambientale del territorio in questione è peraltro evidenziata nell'ambito della bozza del Piano Territoriale predisposta dalla Provincia di Lecce.

- Sotto altro profilo, insufficienti risultano gli elementi giustificativi adottati per il dimensionamento della nuova previsione nell'estensione proposta, rispetto alla più contenuta area vigente."

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente al parere C.U.R. n. 04/2006 assunto nella seduta del 29/06/06, qui in toto condiviso, la non approvazione ed il rinvio degli atti della variante al P.R.G. in oggetto al Comune di Giurdignano. per le motivazioni di cui al parere stesso citato ed in precedenza riportato.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Giurdignano, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, gli atti della variante al P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona artigianale, adottata dal citato Comune con delibera di C.C. n. 6 del 03/04/04, per le motivazioni di cui al parere C.U.R. n. 04/2006 assunto nella seduta del 29/06/067 riportato in premessa;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Giurdignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
